



Avamprogetto

Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:

I

La legge del 23 marzo 2007² concernente l'aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4

⁴ Il diritto sussiste inoltre indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia penale.

Art. 8 cpv. 1 e 3

¹ I Cantoni fanno conoscere l'esistenza dell'aiuto alle vittime.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia ai congiunti della vittima.

Art. 14 cpv. 1, primo periodo

¹ Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, medico-legale, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. ...

Art. 14a Assistenza medica e medico-legale

¹ L'assistenza medica e medico-legale comprende in particolare:

- a. gli esami e le cure mediche specialistici;

RS

¹ FF 2025 ...

² RS 312.5

- b. la documentazione medico-legale delle lesioni e delle tracce;
- c. la conservazione della documentazione e delle tracce.

² I Cantoni provvedono affinché le vittime possano rivolgersi a un ente specializzato.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.